



Al Presidente della
Terza Commissione consiliare
Eleonora Pace
SEDE

Oggetto: Atto n. 1518 - Verifica della Relazione tecnica ai sensi dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 49 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria"

In riferimento al provvedimento legislativo in oggetto, si rileva che:

1. nella seduta del 18 gennaio 2024 la Commissione ha fatto propri gli emendamenti prot. n. 20230007787 del 12 dicembre 2023 interamente sostitutivo dell'atto ed i relativi subemendamenti acquisiti con prot. n. 20240000580 del 19 gennaio 2024;
2. nella stessa seduta è stato mandato agli Uffici competenti di procedere alla verifica della relazione tecnico finanziaria e all'eventuale aggiornamento ai fini del visto ai sensi dell'art. 49 della L.R. 13/2000 in merito al maxiemendamento e ai subemendamenti;
3. la relazione tecnica all'emendamento interamente sostitutivo dell'atto prot. n. 20230007787 del 12 dicembre 2023, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria articolo 9 dello stesso emendamento, confermava l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nello stesso emendamento;
4. la relazione tecnica ai subemendamenti prot. n. 20240000580 del 19 gennaio 2024 attestava la natura formale e ordinamentale degli stessi;
5. ai fini della verifica ed eventuale aggiornamento della relazione tecnica è stato chiesto, ai sensi del comma 3, dell'art.49 della LR 13/2000, via email in data 23 gennaio 2024 il supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio per escludere la presenza di effetti finanziari o nuovi oneri non rilevati e confermare l'invarianza finanziaria della proposta di legge contenuta negli emendamenti suddetti;



6. la stessa direzione, tramite email il 24 gennaio 2024, ha confermato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizione dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;
7. la struttura scrivente pertanto ha predisposto una relazione tecnica aggiornata al testo proposto con gli emendamenti suddetti, confermando l'invarianza finanziaria dello stesso, osservando alcuni dubbi tecnico interpretativi relativamente all'articolo 5 (Contratti riservati);
8. nella seduta del 25 gennaio 2024, la Commissione ha esaminato e approvato il testo della proposta di legge articolo per articolo comprensivo degli emendamenti già protocollati e di un emendamento sostitutivo dell'articolo 5, acquisito con prot. n.2024000771del 26 gennaio 2024;
9. esaminato l'atto come emendato e approvato nella seduta del 25 gennaio 2024, si allega la relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.

Il Dirigente Vicario



Allegato 1

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'articolo 1 (**Oggetto e finalità**) al comma 1 definisce l'oggetto della legge come disposizioni riguardanti gli **appalti di servizi alla persona** stipulati ed eseguiti **sul territorio regionale**, il cui affidamento sia **di competenza di Regione, Comuni, Aziende sanitarie regionali, agenzie regionali, entri strumentali regionali e organismi dipendenti dalla Regione, società partecipate dalla Regione e enti vigilati e controllati dalla Regione**.

Effetti finanziari

La disposizione definendo l'oggetto della legge, non comporta in sé nessun effetto finanziario.

Al comma 2, si dispone che si procede ad appalti di servizi alla persona, oggetto della legge, in caso non sia possibile procedere a modelli organizzativi di amministrazione condivisa con coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, forme, di norma, favorite ai sensi dell'articolo 4 della LR 2/2023 su l'Amministrazione condivisa.

Effetti finanziari

Tale disposizione potrebbe comportare l'obbligo per gli enti appaltanti di dimostrare l'impossibilità di apprestare modelli di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo settore prima di ricorrere alle procedure di affidamento in appalto. Tale disposizione potrebbe essere soddisfatta esplicitando la condizione di impossibilità a procedere con modelli di amministrazione condivisa nella documentazione dell'appalto stesso. La stessa disposizione dovrebbe favorire l'utilizzo appunto delle forme di amministrazione condivisa, rispetto all'affidamento di appalti. Tali forme di amministrazione, che comportano convenzioni tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore, in alcuni casi potrebbero comportare solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Pertanto l'utilizzo dell'amministrazione condivisa in modo predominante rispetto agli affidamenti di appalto potrebbe generare una riduzione dei costi dei servizi da realizzare per la PA ed una riduzione delle procedure di appalto, particolarmente complesse ed onerose sul piano amministrativo.

Al comma 3 si riporta la definizione di servizi alla persona contenuta nell'articolo 128, comma 2 del DLgs 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici.

Effetti finanziari

In quanto definizione la disposizione non comporta in sé effetti finanziari.

Al comma 4, si esplicitano le finalità della legge come garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori, della legalità del mercato del lavoro, della qualità dei servizi di welfare erogati e promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.

Effetti finanziari

Come norma di principio/finalità non genera oneri in sé.

L'articolo 2 (**Qualità dei servizi**) al comma 1 richiama la normativa regionale relativa all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e alle procedure previste per i servizi alla persona dal codice degli



appalti, con particolare attenzione al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo.

Effetti finanziari

La disposizione richiama la normativa vigente, senza alcun effetto innovativo e dunque senza effetti finanziari.

I commi 2 e 3 richiamano il contenuto dell'articolo 108, comma 4, secondo e terzo periodo, del codice degli appalti.

Effetti finanziari

Le disposizioni richiamano la normativa nazionale vigente, senza alcun effetto innovativo e dunque senza effetti finanziari.

Il comma 4 detta un principio generico per la valutazione comparativa delle offerte economiche finalizzato a dissuadere la competizione eccessiva sul prezzo.

Effetti finanziari

La disposizione appare di principio generale, coerente con i principi e criteri di aggiudicazione e con le procedure previste dal codice degli appalti, pertanto non generare nuovi oneri rispetto alla normativa vigente.

Il comma 5 prevede un regolamento di Giunta regionale che disciplini linee guida e modalità attuative dei commi 2,3 e 4.

Effetti finanziari

Per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.

L'articolo 3 (Clausola sociale) richiamando la normativa del codice degli appalti che prevede all'Articolo 57. *Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale* che devono essere inserite nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali e di settore di lavoro, al fine della specifica clausola sociale che impone la richiesta di misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, dispone che **nei casi di procedimenti di cambio appalto per i servizi alla persona**, oggetto della legge, la clausola espressamente preveda **l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato**, e sia volta ad assicurare il mantenimento dell'anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Al comma 3 si dispone che l'assorbimento sia concretamente previsto attraverso un progetto dettagliato di assorbimento del personale che specifichi il trattamento economico e la tipologia contrattuale che si applicherà ai lavoratori da assorbire, pena l'esclusione dalla gara.

Effetti finanziari

La disposizione potrebbe imporre un limite inferiore alle offerte economiche presentabili, comunque nel rispetto dei principi delle offerte economicamente più vantaggiose e dei principi generali di tutela dei lavoratori. Pertanto non può essere considerata generare nuovi oneri rispetto alla normativa vigente.

Il comma 4 prevede un regolamento di Giunta regionale che disciplini le modalità attuative dell'articolo.

Effetti finanziari



Per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.

L'articolo 4 (Costo del lavoro e valutazione dell'offerta) al comma 1 dispone che nelle procedure di affidamento dei servizi alla persona, oggetto della legge, le stazioni appaltanti nella valutazione dell'offerta tengano conto di elementi di qualità, quali:

1. il progetto tecnico per la gestione dei servizi,
2. le esperienze maturate,
3. il rapporto con il territorio,
4. gli obiettivi riabilitativi ed educativi,
5. la professionalità e qualificazione dei lavoratori
6. le modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari.

Effetti finanziari

La disposizione impone degli elementi di qualità nella valutazione delle offerte non avendo effetto diretto sull'offerta economica, pertanto si può considerare non generare nuovi oneri finanziari per il sistema PA.

Al comma 2 si dispone l'utilizzo del tariffario regionale per la determinazione del costo del lavoro come già previsto dalla lr 11/2015 articolo 404, comma 1.

Effetti finanziari

La disposizione consta di un richiamo normativo già vigente, quindi senza effetti innovativi.

Il comma 3 prevede un regolamento di Giunta regionale che disciplini linee guida e capitoli tipo per le specifiche tipologie di appalto.

Effetti finanziari

Per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.

L'articolo 5 (Contratti riservati) in attuazione e nel rispetto dell'articolo 61 del DLgs 36/2023 Codice degli appalti:

Articolo 61. Contratti riservati

1. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate**, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.**
3. **Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.**
4. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa**



delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

dispone al comma 2 che:

La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, lettere a) e b), quella del 20% del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura e al numero delle procedure medesime.

Effetti finanziari

La disposizione attua la disposizione statale del comma 2, art.61, DLgs 36/2023 che prevede nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei all'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In particolare si dispone che almeno il 20% del valore delle procedure da espletare nell'anno solare da una stazione appaltante sia riservato agli operatori economici che favoriscano l'integrazione sociale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto non appare generare nuovi oneri rispetto alla normativa vigente.

Sempre al comma 2 si prevede un regolamento di Giunta regionale che disciplini le modalità attuative dell'articolo, modulando la percentuale minima del 20% in base alla natura e al numero di procedure da espletare dalle singole stazioni appaltanti.

Effetti finanziari

Per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.

L'articolo 6 (Strumenti e modalità di raccordo) dispone che la Giunta regionale stipuli protocolli d'intesa con l'ANCI e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti sul territorio al fine di promuovere l'applicazione della legge, in particolare per l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei contratti riservati.

Effetti finanziari

Trattandosi di attività di promozione della conoscenza della legge, si può realizzare come attività di informazione e predisposizione di materiali informativi sulla normativa vigente, pertanto attuabile con le risorse umane e strumentali a disposizione dei enti attuatori secondo la normativa vigente.

Il comma 2 prevede una deliberazione di Giunta regionale che disciplini le modalità attuative dell'articolo.

Per la redazione del regolamento si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

L'**articolo 7 (Clausola valutativa)** dispone la trasmissione annuale di una relazione sull'attuazione della legge da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa e di raccordare tra le strutture dell'Assemblea e della Giunta le attività di valutazione della legge.

Effetti finanziari

Le attività discendenti dall'attività di valutazione e controllo di attuazione si intendono svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a normativa vigente, pertanto non generare nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 8 (Norma finale)** dispone il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione da parte della Giunta regionale delle discipline attuative previste per i singoli articoli.

Effetti finanziari

Per la redazione di regolamenti, delibere o altri attuativi si intendono utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione della Giunta regionale secondo la normativa vigente, non generando dunque nuovi oneri finanziari.

L'**articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)** attesta coerentemente con le disposizioni dell'articolato l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Il Dirigente Vicario